

mercoledì 9 ottobre 2024

WEBINAR

“La Legge 241/90 e il principio di semplificazione attraverso la Conferenza di Servizi ”

Domande & Risposte

D: Visto che i temi cardine dell'incontro sono la CdS e i tempi del procedimento amministrativo, volevo chiedere se sono stati coinvolti anche gli Sportelli Unici per l'Edilizia, che in molte realtà operano in forma associata a livello sovracomunale e che come ben noto svolgono il ruolo di autorità procedente che avrebbe per altro il ruolo di scandire i tempi della procedura amministrativa

R: Sono stati invitati al webinar i Responsabili degli uffici tecnici – Settore Edilizia e Urbanistica dei Comuni della Regione Lombardia

L'Arch Floriana Petracco, intervenuta con il team del suo ufficio al Webinar per testimoniare l'applicazione in concreto della L 241/90, è Responsabile del Settore Governo del Territorio
L'Arch Piergiuseppe Bardi, intervenuto al Webinar per testimoniare l'applicazione in concreto della Conferenza di Servizi, è il Responsabile del SUAP del Comune di Borgo Virgilio

D: Gli esperti hanno fatto una disamina di quanto personale tecnico e amm.vo hanno a disposizione i Comuni; quali e quante competenze sono state trasferite ai Comuni da Regioni e Stato?

R: Gli Esperti nel contatto con i Comuni della Regione Lombardia hanno recepito la scarsa disponibilità segnalata circa la disponibilità di personale ed l'hanno censita come criticità, tenuto conto anche delle specifiche competenze richieste per l'espletamento delle attività amministrative cui sono preposti gli uffici. Alla criticità accertata ha fatto seguito la formulazione da parte degli Esperti di alcune proposte che potranno poi tradursi in specifiche azioni di intervento. A titolo meramente esemplificativo l'aggregazione di funzioni e la costituzione di centri di competenza oggetto di studio e approfondimento da parte della TF Edilizia e Urbanistica

D: Quali strumenti e modalità per attivare le preistruttorie?

R: La L R. 12/2005 contiene uno specifico riferimento alla preistuttoria.

La Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019" con l'art. 7 modifica l'articolo 32 della l.r. 12/2005, aggiungendo - dopo il comma 3 - il comma 3 bis secondo cui:

«3 bis. Ferme restando la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei

regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, per gli edifici funzionali ad attività economiche, le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l'edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all'eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull'istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.».

D: La conferenza è utilissima ove gli interessi siano in contrasto, ma questa casistica mi risulta assai rara nella prassi (parlo di sincrona)

R: La finalità della conferenza di servizi è più ampia e risponde ad esigenze di contenimento e concentrazione, in un unico contesto temporale e giuridico, delle valutazioni e delle posizioni delle diverse amministrazioni (o soggetti ad esse equiparati) portatrici degli interessi pubblici rilevanti in un dato procedimento amministrativo.

La conferenza di servizi semplificata e la conferenza di servizi simultanea non costituiscono due modelli rigorosamente separati: la prima, a carattere necessario e ordinario, è organizzata in modalità asincrona; la seconda, a carattere eventuale ed eccezionale, è strutturata in modalità sincrona, ossia con la partecipazione – presenza fisica – dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

In realtà si tratta di due modelli integrabili, dal momento che il secondo costituisce eventuale sviluppo del primo. L'art 14 bis (conferenza semplificata) al comma 7 infatti prevede che laddove vi sia una particolare complessità della determinazione da assumere (dunque anche qualora vi siano interessi in contrasto) l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato

Va ricordato che in campo edilizio, in base al decreto “Madia”, ad ogni attività edilizia corrisponde, di regola, un solo regime amministrativo, che può interessare una concertazione di regimi amministrativi.

La concertazione di regimi amministrativi riguarda i casi in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione da acquisire preventivamente.

L'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 2016, n. 222, oltre a sancire che a ciascuna delle attività elencate nell'allegata Tabella A (la Sezione II riguarda l'Edilizia) si applica il regime amministrativo ivi indicato, dispone tre tipologie di svolgimento di attività:

1) quelle per le quali la Tabella A indica la sola comunicazione, la sua immediata efficacia all'atto della presentazione della stessa, allegando le necessarie asseverazioni o certificazioni previste espressamente da disposizioni legislative o regolamentari, come da disposizioni di cui all'art. 19-bis, della legge n. 241 del 1990,

2) quelle per le quali la Tabella A indica il regime della SCIA e si applica il regime di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, disponendo, al suo interno, due diversi regimi amministrativi, ovvero quello di cui all'art. 19-bis, comma 2 (SCIA unica) e quello di cui all'art. 19-bis, comma 3 (SCIA condizionata).

3) quelle per le quali la Tabella A indica il regime dell'autorizzazione ed è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20 legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività serva acquisire ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni della conferenza di servizi (art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990).

D: Il silenzio si traduce in assenso anche in caso di valutazioni che attengono aspetti relativi alla Sicurezza?

R: Il riferimento in generale al silenzio in caso di valutazioni che attengono ad aspetti relativi alla Sicurezza pone la necessità di precisare che vi sono una pluralità di soggetti preposti alla tutela della Sicurezza in diversi ambiti e sotto diversi profili, quali a titolo meramente esemplificativo i. Aziende sanitarie locali, ii. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi, iii. Autorità marittime portuali e aeroportuali, etc...

Occorre pertanto esaminare le specifiche normative di settore per verificare eventuali puntuali prescrizioni, nonché la specifica giurisprudenza intervenuta in materia.

D: Per i tempi (giorni) per il rilascio del parere, in caso di sospensione per richiesta integrazioni, con la riattivazione, ripartono da zero o continuano considerando i giorni già trascorsi. Nel caso i giorni si calcolano in continuità, può capitare che gli Enti avrebbero pochi giorni per il rilascio del parere e per istruire le integrazioni.

R: L'art 14 bis al comma 2 prevede ... *l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:*

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La richiesta di integrazione documentale produce ai sensi dell'art 2 comma 7 L 241/90 la sospensione del procedimento per una sola volta e per un massimo di trenta giorni.

Nel caso della sospensione il termine trascorso precedentemente alla sospensione stessa viene fatto salvo e non viene più computato all'atto del riavvio dei termini. Dunque dopo i trenta giorni per acquisire le integrazioni, il termine per l'espletamento della Conferenza di servizi riparte dal giorno in cui è avvenuta la sospensione per la richiesta di integrazioni (ovvero trattandosi di termini perentori riparte al massimo dal giorno successivo al quindicesimo).

D: per la firma digitale in diretta del verbale della conferenza come operate?

R: Regione Lombardia in attuazione della LR 20/2020 ha sviluppato una piattaforma telematica per la gestione informatizzata delle Conferenze dei Servizi decisorie mediante il supporto tecnologico di ARIA S.p.A..

Il procedimento si svolge tutto on line, dalla presentazione della domanda con i relativi allegati, all'invio di questi ai referenti dei vari enti, che ovviamente devono essere autorizzati ad entrare nel sistema: ad ognuno è assegnata una password. Avviene in modalità telematica anche la generazione del verbale finale (che sostituisce le diverse autorizzazioni) con l'apposizione della firma digitale.

https://www.procedimenti.servizirl.it/manuali/cdstelematica/Manuale_CDS_TELEMATICA.pdf

La gestione telematica della CDS è prevista dai diversi gestionali in uso presso gli Enti Locali, ciascuno dei quali regola le specifiche modalità per la convocazione della CDS, le comunicazioni e la determinazione conclusiva. La principale norma di riferimento è l'articolo 47 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) che disciplina la trasmissione dei documenti tra pubbliche amministrazioni, ai fini della validità del procedimento amministrativo, affinché ne sia verificata la provenienza.